



REPUBBLICA ITALIANA

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

VERSIONE ORIGINALE

## Domanda di revisione

64677

22 MAG. 1974

Il sottoscritto ALBERTO CECCHINI residente a ROMA  
 Via Fabio Massimo 60 legale rappresentante della Ditta  
SPRING FILM S.r.l.  
 Tel. 350400 con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,  
 la revisione della pellicola dal titolo: DOROTHEA  
 di nazionalità: TEDESCA produzione: Stephan films - Paris  
Hallelujah Film - Munich  
 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.  
 Lunghezza dichiarata metri 2400 accertata metri 2247  
SPRING FILM S.r.l.  
 Roma, li 22 MAG. 1974 L'Amministratore unico

ED. ORIGINALE

## DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regia: Peter Fleischmann

Interpreti: Anna Henkel, Alexander Von Paczensky, Anemone Gehann

Quella di Dorothea, una giovane ragazza di Amburgo, è una storia molto semplice. Ha 16 o 17 anni ed è di buona famiglia. Con un gruppo di amici della sua età, Dorothea si diverte a fare delle parodie di film "sexy". Sino al giorno in cui la parodia non la soddisfa più. Spinta da una curiosità irresistibile e guidata da una giovane prostituta di sua conoscenza che si chiama Sissi, Dorothea penetra pian piano nello inferno che la circonda, e ci slitta dentro. E noi la seguiamo mentre scende passo per passo con i suoi occhi innocenti e spalancati, in questo universo terrificante e grottesco, dove si agitano convulsamente mostri nell'ombra e dove i demoni non si distinguono più dai dannati.



da V° sezione della Commissione di Revisione Cinematografica il giorno 2.5.74 us. n. 161  
e sentiti gli interessati, esperti e maggioranza, fanno condanna al rilascio del  
di permesso in giudizio, in considerazione delle denunce del film che, sia pure in  
chiave apparentemente parodistica, presenta scene erotiche, pornografiche e sadomasochistiche  
non giustificate da un solido contesto narrativo e, come tale, proibite -

APD

Finan

Corrado

Ministero

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 620  
dell'Ufficio Roma Prato intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della  
tassa di L. 60.000

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA

È negato

Il

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

Dorothea

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

★

~~Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.~~

~~Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.~~

31 MAG. 1974

Roma, li

IL MINISTRO

Agucay

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.





7 GIU. 1974

MOD. 3

Roma,

19

*Ministero del turismo e dello spettacolo*

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

V<sup>a</sup> Revisione  
cinematografica

*Divisione*

*Prot. N.º*

393/64647

*Allegati*

*Rispr. a*

- SPRING FILM S.r.l.

c/o CECCHINI

Via Fabio Massimo, 60

= R O M A =

OGGETTO **Film "DOROTHEA".**

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 22/5/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeriale del 31/5/1974 è stato negato il nulla osta di proiezione in pubblico al film

" DOROTHEA "

Si trascrive qui di seguito il citato parere.

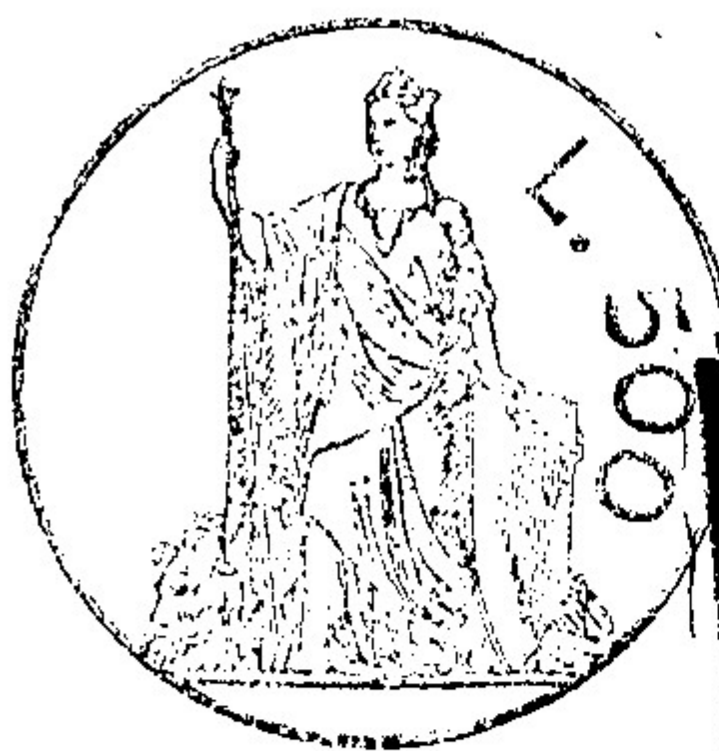
"La Commissione, visionato il film, esprime a maggioranza parere contrario al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, in considerazione della tematica del film che, sia pure in chiave apparentemente paradossale, presenta scene erotiche, pornografiche e sado-masochistiche non giustificate da un valido contesto narrativo e, come tali, gratuite".

p. I L M I N I S T R O

F.to FRACASSI



64677



|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Ministero del Turismo e dello spettacolo |                  |
| DIREZIONE GEN. SPETTACOLO                |                  |
| CINEMATOGRAFIA                           |                  |
| 21                                       | GIU. 1974        |
| N° 435                                   | Prot. Pos. 64677 |

Al

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo

R O M A

La sottoscritta SPRING FILM S.r.l., in persona  
del suo legale rappresentante Sig. Alberto Cecchini  
con sede in Roma, Via Fabio Massimo 60 acquirente  
dei diritti di utilizzazione economica in Italia del  
film di nazionalità tedesca dal titolo "DOROTHEA";

premessò

-che in data 22.5.74 ha richiesto la revisione del  
film da parte della Commissione di 1° Grado ai fini  
dell'ottenimento del nullaosta di proiezione in pub-  
blico;

-che in sede di revisione la Commissione ha espresso  
parere negativo nei seguenti termini "La Commissione,  
visionato il film, esprime a maggioranza parere con-  
trario al rilascio del nullaosta di proiezione in  
pubblico in considerazione della tematica del film  
che, sia pure in chiave apparentemente paradossale,  
presenta scene erotiche, pornografiche e sado-maso-  
chiste non giustificate da un valido contesto narra-  
tivo, e come tali gratuite".

-che la Comunicazione del rigetto è avvenuta con let-  
tera Prot. N. 393/64677 del Ministero Spettacolo e



Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo, data-  
ta 7.6.74;

Ciò premesso ed in termini

la sottoscritta SPRING FILM S.r.l. propone appello  
avverso la decisione della Commissione di 1° Grado  
ai sensi dell'Art. 7 della Legge 21.4.62 N.161; e  
per i seguenti motivi:

A) La decisione del rigetto è stata presa a maggio-  
ranza, onde è agevole constatare che gli elementi  
artistici e le giustificazioni del film e del suo  
contenuto sono state obbiettivamente apprezzate e  
riconosciute da alcuni membri della Commissione, on-  
de è certo che mancando la totalità dei voti negati-  
vi, quanto meno vi è incertezza sulla validità degli  
argomenti espressi a motivo del rigetto.

B) E' urgente, oggi, proteggere culturalmente le di-  
verse società nazionali europee e lasciar loro un  
più libero accesso alle audacie ed alla innovazioni  
delle altre culture, affinché esse si rivitalizzino  
l'una con l'altra e si aiutino, attraverso ciò, a  
meglio comprendersi ai fini di facilitare il diffi-  
cile processo di unificazione necessaria alla loro  
sopravvivenza.

Un'opera, qualunque essa sia, per il solo fatto  
di essere stata creata nella integrità e nella sin-





cerità della coscienza artistica, ha diritto non solamente alla vita, e cioè ad una udienza pubblica, ma oggi più che mai alla libera circolazione in tutti i paesi d'Europa.

Nella evoluzione attuale, messe a parte altre considerazioni, il concetto di buon costume o di morale pubblica è socio-culturalmente sospetto, perché essendo concetti relativi, tendono ad accentuare naturalmente la provincializzazione delle idee e dei movimenti culturali.

Questa nozione non dinamica, che stabilisce uno status quo morale effimero, non rappresenta in fin dei conti che la paura dello sconosciuto. Oggi questa paura è non solo un atteggiamento non conveniente, a causa della evoluzione permanente degli spiriti, ma soprattutto un handicap serio per delle società che sono chiamate necessariamente a rendersi complesse, a mescolarsi sempre più in una unità internazionale ipercomplessa come quella rappresentata dall'Europa contemporanea, per esempio.

In questa ottica noi possiamo denunciare tutto ciò che tende a stabilire delle barriere di protezione. Queste barriere, che sono quasi scomparse in altri campi, esistono ancora nel campo culturale, sotto forma di censura, censura che rende ancora più



difficile il processo di unificazione culturale, presupposto di capacità e possibilità di convivenza, di importanza capitale tra diverse culture.

C) In questo campo si inseriscono la morale e le opere teatrali e cinematografiche del mondo germanico e del mondo nordico, una delle quali è appunto il film "Dorothea". Il film è in libera circolazione in tutta Europa, compresa la Francia, ove ha avuto un notevolissimo successo di pubblico e di critica. Per non parlare del resto del mondo.

Il fatto del successo di critica inquadra senz'altro quest'opera nuova, di regista notissimo e qualificato, nelle opere d'arte, sia pure di un'arte non consueta in Italia, proprio per quelle medioevali barriere alla espressione di certi fatti veri, di certe situazioni vere, di certi ambienti veri.

La storia, che ha un suo contenuto sostanzialmente morale, sia pure esprimendo la frustrazione definitiva di un carattere contraddittorio, aperto e libero quale è quello della protagonista, ha necessità e giustificazione valida per il contesto narrativo, della rappresentazione di scene, comportamenti e situazioni dure, brutali e ciniche e scabrose come tutta la materia dei rapporti uomo - donna, che è sempre stata scabrosa.



Ma tale scabrosità non può costituire impedimento alla rappresentazione di un'opera inquadrata in una società moderna vera e reale, per la quale altre e numerose opere hanno costituito mezzo di conoscenza in una evoluzione del concetto di pubblica decenza che fortunatamente ha fatto passi da gigante in Italia e che quindi giustifica la affermazione che poiché tali opere sono state liberalmente ed intelligentemente consentite, non si possono applicare due pesi e due misure diverse per diverse opere di diverso contenuto narrativo, ma egualmente impostate su analoghe situazioni.

D) Il buon gusto della rappresentazione delle situazioni rappresentate dalla storia del film, trova apprezzamento proprio anche nella motivazione della Commissione di 1° Grado, la quale, pur definendolo apparente, non ha potuto negare il carattere paradossale dell'opera. Paradosso che porta la storia stessa sul piano favolistico e scherzoso, anche se in fondo amaro, ma che quindi dimostra una intelligenza di creazione e di rappresentazione tale da far affermare, per la stessa intelligenza, il carattere artistico dell'opera.

Il film fu voluto dall'autore per provocare presso gli spettatori germanici la decadenza del film porno-



grafico: e a giudizio della critica, il film ha avviato questo processo.

E) Il film, essendo straniero, non gode dei privilegi dei contributi governativi e quindi non è neppure richiamabile l'Art. 5 della Legge sulla cinematografia.

Togliendo quindi alla Commissione di censura la funzione di rispettare e far applicare il disposto del suddetto Art. 5, non rimane alla stessa commissione altro che l'obbligo amministrativo di impedire la visione ai minori di 18 anni, se del caso.

Infatti l'obbiettivo, unico e definitivo parere sulla liceità o la illiceità dell'opera compete alla Magistratura ordinaria, non essendo a nulla valido per l'ormai radicata giurisprudenza e dottrina, il parere amministrativo.

Questo argomento, che non deve suonare irrispettoso per la Commissione, è stato svolto anche fuori di questa sede, e nel progetto della nuova legge sulla cinematografia, per espressa dichiarazione del Ministro dello Spettacolo e illustri parlamentari, è prevista la eliminazione della Commissione di censura.

Si è anche ritenuta anticostituzionale la censura preventiva, essendo la cinematografia perequata



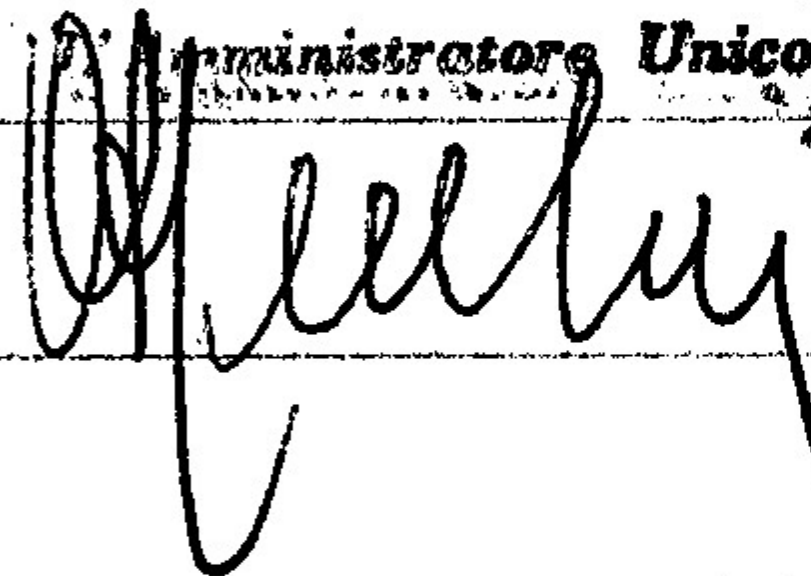
alla stampa, con i conseguenti e paralleli diritti di libertà di espressione, onde, concorrendo la inesistenza dell'interesse amministrativo, la dichiarata anticostituzionalità della censura preventiva, la inefficacia definitiva del consenso di una Commissione agente nell'ambito amministrativo e non giurisdizionale, la finalità unica e peculiare della Commissione, di impedire la visione di certi films ai minori, la nazionalità straniera del film e tutti gli argomenti di cui ai punti da A) a D), appellando la decisione della Commissione di 1° Grado, come il presente atto la appella, la SPRING FILM S.r.l. confida sull'accoglimento dei propri motivi e sulla libera, intelligente ed onesta riforma di tale decisione da parte della Commissione di 2° Grado.

La istante è disposta ad apportare tagli.

Con osservanza.

SPRING FILMS s.r.l.

Amministratore Unico



20 GIU. 1974

Comunicato alla signorina del S. Centro de  
la unione de p. e p. per la re 21 del 8/10/74  
Luna





La Commissione d'ufficio formula l'ordine del giorno

VII-VIII. Si è tenuto il primo 8.10.74 per esecuzioni a pē sulle scale  
nuovo presbitero del tr. Sping pē essere il provvedimento d'urto del c.o.

Sono fuerai VIII<sup>ta</sup>. dr. Botannico - prof Lepore - d. Bagn - h' de Liens - h' Ceras -  
prof Jero - VIII<sup>a</sup> seniore - dr. Faccini - prof. Ascoli - prof Caporossi - d. Venturieri.

La Commissione unisce il filo sembra la parte interessata (con ciascuno) che  
ha deciso di porre ad esaurire l'igiene, conferendo il parere delle Comm. di I. grado in conside-  
razione delle contrarietà del buon costume delle tenute dei fili nel suo complesso,  
informate alle rappresentanze esistenti di funzioni sensate, nonché d'una  
nuova sequenza relative a tali funzioni ed in genere pornografiche, non ritenendo  
opportuno esaminare l'eventualità di supporre l'igiene in quanto non ne sono  
configurabili tali da eliminare il carattere di contrarietà al buon costume  
dei fili -

Garner. M. Penn.  
Pittsburgh  
Pa.

~~Shafiq~~

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.K.", written over horizontal blue lines.

Rock Lion

John

21 Nov 1962 - 161.

**VISTA** la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;

**VISTA** ha ricevuto del versamento in conto corrente postale n.

**dell'Ufficio**

**intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento**

MINISTERO DEL



autori sequenze relative a dei personaggi ed un genere cinematografico, non intendendo  
opportuno esaminare l'eventualità di suggerire tagli in quanto non ne sono  
configurabili dei da eliminare il carattere di controcultura al buon costume  
del film -

*Il film*  
*Il film*  
*Il film*

*Il film*

*Il film*

*Il film*

*Il film*

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161;

VISTA la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell'Ufficio  
della tassa di

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica  
di II grado

DECRETA

*E' negato*

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

*Il film*

ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- 1.) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola; di non sostituire i quadri o le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2.)

Roma, li

- 9 OTT. 1974

IL MINISTRO

*Il film*







Roma,

19

*Ministero del turismo e dello spettacolo*

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- SPRING FILM S.r.l.

c/o A. CECCHINI

Via Fabio Massimo, 60

= R O M A =

*Divisione* V<sup>a</sup> Revisione  
*Prot. N.º* cinematografica  
*Allegati* 644/64647  
*Risp. a*

OGGETTO **Film "DOROTHEA".**

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 21/6/1974 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di 2° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeriale del 9/10/1974 è stato confermato il diniego del nulla osta alla rappresentazione in pubblico del film

"DOROTHEA"

Si trascrive qui di seguito il citato parere.

"La Commissione, visionato il film, conferma il parere della Commissione di I° grado in considerazione della contrarietà al buon costume della tematica del film nel suo complesso, informata alla rappresentazione insistente di perversioni sessuali, nonché di numerose sequenze relative a tali perversioni ed in genere pornografiche, non ritenendo opportuno esaminare l'eventualità di suggerire tagli, in quanto non ne sono configurabili tali da eliminare il carattere di contrarietà al buon costume del film".

p. I L M I N I S T R O

*f. Truani*